REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E L'ATTRIBUZIONE DEL PATRONCINIO

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/09/2022

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 12 agosto 1990 n. 241 la concessione di contributi e I'attribuzione del patrocinio.

Art.2

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

Ai sensi del presente regolamento il Comune di Poggiofiorito può erogare i contributi:

- ad istanza di parte su richiesta dell'interessato;
- nell'ambito di specifici accordi di collaborazione;
- per iniziative culfurali e aggregative che possono arricchire la comunità poggiana.

A seconda dell'entità, i contributi si distinguono in:

- **partecipazioni finanziarie** se disposti a parziale copertura dei costi totali inerenti le iniziative che si intendono sostenere;
- **sovvenzion**i se disposti a copertura totale dei costi.

I contributi erogati a fondo perduto senza obbligo di controprestazione da parte del beneficiario sono esenti da IVA, i contributi vincolati da presentazione di un dare o di un facere da parte del beneficiario in favore del Comune (contributi corrispettivo) scontano I'IVA di legge.

Art. 3

CONTRIBUTI ASSEGNATI SU ISTANZA DI PARTE

Salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, i contributi su istanza di parte possono essere assegnati esclusivamente alle associazioni regolarmente costituite, iscritte all'Albo delle Associazioni, in via prioritaria, di promozione sociale, di volontariato, cooperative sociali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale O.N.L.U.S. regolarmente iscritte nei registri di legge (di seguito indicate per brevità con il termine associazioni) per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività socio-assistenziali e sanitarie, di tutela e valoirzzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni locali, di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di aggregazione giovanile, di valoizzazione del tessuto economico e umanitarie, aventi carattere di interesse generale e senza fini di lucro. Non possono essere concessi contributi a partiti o ad altre aggregazioni, comunque denominate, aventi natura partitica o sindacale.

I contributi concessi possono essere destinati a sostenere I'attività istituzionale dell'Associazione (contributi ordinari) o specifiche iniziative promosse e realizzate dalla stessa (contributi straordinari).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/1990, i criteri in base ai quali sono assegnati i contributi devono essere predeterminati. A tal fine la Giunta comunale stabilisce periodicamente i criteri generali per il riconoscimento dei contributi ordinari e straordinari.

Le Associazioni che intendono chiedere al Comune I'assegnazione di contributi ordinari o straordinari devono inoltrare domanda scritta utllizzando moduli che saranno adottati dalla Giunta Comunale.

Nella richiesta devono essere obbligatoriamente indicati :

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente o a pagamento);
- (per i contributi ordinari) l'ammontare delle spese e delle entrate connesse all'attività complessiva dell'associazione nell'ultimo anno oltre all'ammontare delle spese e delle entrate previste per l'anno rispetto al quale si richiede il sostegno del Comune;
- (per i contributi straordinari) l'ammontare delle spese e delle entrate relative all'iniziativa realizzata (consunto) o da realizzare (preventivo) per la quale si richiede il sostegno del Comune;
- l'importo del contributo richiesto, che non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'associazione nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per le quali si richiede il sostegno del Comune;
- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.
- Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali sono rigettate d'ufficio.
- L'assegnazione (o la non assegnazione) dei contributi nonché la relativa quantificazione vengono disposti dalla Giunta Comunale con atto motivato, secondo i seguenti criteri:
    - ✓ misura in cui l'attività/iniziativa da sostenere persegue interessi di carattere generale, corrisponde alle esigenze della comunità locale, si integra con i servizi pubblici esistenti;
    - ✓ gratuità del servizio offerto;
    - ✓ Qualità dell'attività/iniziativa in ordine ai contenuti specifici e agli aspetti organizzativi e gestionali;
    - ✓ originalità ed innovatività del progetto.

L'erogazione del contributo viene disposta a cura del Responsabile di Servizio cui siano state assegnate le necessarie risorse finaruiaie, con le seguenti modalità:

- per i contributi ordinari alle scadenze indicate nell'atto di concessione;
- per i contributi straordinari inerenti iniziative che debbano essere ancora realizzate nella misura del 50% in via anticipata e per la quota residua a evento concluso dietro presentazione di dettagliato rendiconto economico-finanziario su apposito modulo. Qualora risulti che il contributo concesso eccede il saldo tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'Associazione, il Responsabile del Servizio provvederà previo parere della Giunta Comunale, ad erogare una quota corrispondente al disavanzo accertato;
- per i contributi straordinari inerenti iniziative già realizzate nella misura del 100% previa presentazione di dettagliato rendiconto economico-finanziario.

Art.4

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE REALTA' ASSOCIATIVE.

Il Comune di Poggiofiorito, con Delibera motivata dalla Giunta Comunale e sulla base di criteri predeterminati, può riconoscere benefici economici di ridotta entità anche a realtà aggregative di nuova formazione o di ridotte dimensioni che non si siano costituite in associazioni riconosciute ma operino quali comitati o associazioni di fatto. In questo caso i contributi possono essere riconosciuti solo a rimborso di spese documentate aventi rilevante utilità per la comunità, ovvero può essere concesso loro l'utilizzo gratuito di spazi e strutture comunali.

Art. 5

CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Al fine di un'efficiente e efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative di propria competenza.

Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi a rimborso (totale o parziale) delle spese sostenute dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo.

La decisione di attivare il rapporto di collaborazione è adottata dalla Giunta Comunale. Gli atti gestionali consequenziali sono adottati dal Responsabile del Servizio competente.

Il Comune può partecipare all'organizzazione anche semplicemente mettendo a disposizione di soggetti terzi gli spazi necessari all'organizzazione dell'evento o dell'iniziativa.

La delibera che fissa le condizioni della collaborazione può autorizzare la riproduzione dello stemma comunale sul materiale pubblicitario/promozionale inerente l'evento patrocinato.

In nessun caso l'iniziativa deve essere strutturata come spendita di denaro pubblico per promuovere l' immagine dell' amministrazione.

Art. 6

CONVENZIONI

Qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, la concessione di contributi deve essere accompagnata dalla stipula di apposita convenzione.

Dette convenzioni vengono approvate dalla Giunta Comunale.

Art.7

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
- utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui è stato formalmente concesso;
- fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico -finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.).

Art. 8

DECADENZA

I benefici assegnati decadono ove si verifichino una delle seguenti condizioni:

- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato dalla Giunta Comunale;
- non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

Qualora il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni del comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi più gravi la Giunta Comunale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dell'Associazione - Comitato per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi.

Art. 9

COPERTURA FINANZIARIA

Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate nel presente regolamento in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 10

MISURE PER LA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

A norma di Legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, nell'apposita sessione individuata sul sito istituzionale dell' Ente.

Art. 11

ESCLUSIONI

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
- i trasferimenti finanziari per I'esercizio di servizi ad attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzative;
- le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
- i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- le forme di contribuzione previste nel regolamento comunale per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale;
- i contributi derivanti dalla gestione dei servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione impiantistica sportiva di base) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell' approvazione di specifiche convenzioni.

Art.12

IL PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative promosse da enti, associazioni pubbliche e private, comitati organizzatori, che rivestano carattere di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico.

Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco, utllizzando il modulo che sarà appositamente predisposto indicando i contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative cui si riferiscono.

La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta Comunale, previa istruttoria a cura degli uffici interessati, e può comportare I'autoizzazione a riprodurre lo stemma comunale sul materiale pubblicitario/promozionale inerente I' evento patrocinato.

Art. 13

NORMA FINALE

Il presente regolamento viene approvato con deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale in data 27/09/2022.